

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 17/23

Esaminata la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata "Campionato Italiano di Categoria 2023", svoltasi a Rimini – Arena 1, in data 9 luglio 2023;

Rilevato che dalla relazione di gara emerge che durante le premiazioni della disciplina: Coppie boogie woogie Over 35 Classe AS, la dama della coppia, contrassegnata con N° di gara **77**, composta dagli atleti xxxxxxxx – tess xxxxxxxx e xxxxxxxx - tess xxxxxxxx appartenente all'Asa xxxxxxxx – cod xxxxxxxx partecipava alla cerimonia di premiazione indossando la maglietta della società di appartenenza, con ciò contravvenendo a quanto disposto dagli artt. 17 lettera b) e 20 del RASF Parte Tecnica Generale

CONSIDERATO inoltre che della violazione ascritta ai propri tesserati è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, l'Asa di appartenenza;

Per tutto quanto sopra esposto

DELIBERA

- 1) infliggere alla tesserata: xxxxxxxx - tess xxxxxxxx la sanzione della squalifica da ogni attività federale per giorni 15 (quindici giorni);
- 2) Di infliggere all'Asa xxxxxxxx – cod xxxxxxxx, la sanzione dell'ammenda di Euro 150.00 (centocinquantaeuro).

L'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, **con bonifico** sul c/c **8857** intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - **IBAN: IT56J010050330900000008857-**

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma, 11 luglio 2023

Il Segretario
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo
Avv. Marco Molaioli